

IL NUOVO RITO FORNERO

di Valeria Conti


La legge del 28 giugno 2012, n. 92, meglio conosciuta come legge Fornero, ha introdotto un nuovo rito, ad istruttoria sommaria, per le sole controversie aventi ad oggetto l'accertamento della legittimità del licenziamento, rito caratterizzato, come vedremo, da indubbia celerità.

Il nuovo rito processuale si articola in due fasi: una prima, sommaria, volta a garantire al lavoratore una tutela urgente che inizia e si conclude in un'unica udienza; una seconda, eventuale, che prende avvio con l'impugnazione della precedente decisione del Giudice. Quest'ultima fase si instaura con rito ordinario [ex art. 414 c.p.c.](#)

Schema della fase sommaria.




¹La riforma è intervenuta, altresì, sul termine per il deposito del ricorso, non più entro 270 giorni dall'impugnazione, termine introdotto dal Collegato Lavoro, bensì 180 giorni. Si precisa che il nuovo termine decadenziale si applica ai soli licenziamenti intimati dopo l'entrata in vigore della legge.



Entro 40 giorni dal deposito, il Giudice del Lavoro:

- fissa l'udienza di comparizioni delle parti;
- assegna al ricorrente un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, termine che non deve essere inferiore a 25 giorni prima dell'udienza, nonché un termine al convenuto non inferiore a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito della memoria difensiva.




Alla prima udienza il Giudice sente le parti, procede ad istruire la causa e, all'esito, provvede all'accoglimento o al rigetto della domanda con un'ordinanza immediatamente esecutiva².

² Il nuovo rito segue la falsariga dei procedimenti cautelari [ex art. 700 c.p.c.](#) Viene meno, tuttavia, la necessità di dimostrare la sussistenza dei tradizionali requisiti di urgenza, quali, il *fumus boni juris* ed il *periculum in mora*. Sul tema della compatibilità tra azione [ex art. 700](#)


[c.p.c. e nuovo rito Fornero si veda RINALDI, Procedimento cautelare e "nuovo" rito Fornero ex L. 92/2012: "Scompare" o viene "tollerato" l'articolo 700 c.p.c. in materia di licenziamenti?, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2013.](#)

Schema della fase eventuale (di opposizione).


Ordinanza immediatamente
esecutiva del Tribunale, in
funzione del Giudice del Lavoro




Entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notifica, a pena di decadenza, può essere proposta opposizione con ricorso *ex art. 414 c.p.c.*, avanti lo stesso Tribunale.



Il Giudice fissa l'udienza di discussione non oltre i successivi 60 giorni dal deposito.



Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato alla controparte, la quale deve costituirsi in giudizio, mediante deposito di una memoria *ex art. 416 c.p.c.*, fino a 10 giorni prima dell'udienza.



All'udienza di discussione, il Giudice sentite le parti, procede ad istruire la causa e, all'esito provvede all'accoglimento o al rigetto della domanda con sentenza provvisoriamente esecutiva.